

Fornitura - Abuso di dipendenza economica - Art. 9 legge n. 192 del 1998 - Interpretazione - Accertamento -Modalità.

In tema di contratto di fornitura, l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto; nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1184 del 21/01/2020 (Rv. 656876 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1175](#), [Cod Civ art 1322](#), [Cod Civ art 1325](#), [Cod Civ art 1372](#), [Cod Civ art 1375](#), [Cod Civ art 1418](#)

CONTRATTI

AUTONOMIA CONTRATTUALE